


N. 01102/2020 REG.RIC.

Pubblicato il 13/05/2021

N. 01184/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01102/2020 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1102 del 2020, proposto da
A. S., O. C., L. DR. M. G., A, A. R. e B. S., tutti rappresentati e difesi
dall'avvocato Mario Bacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;

contro

Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale - Direzione Provinciale di Milano ed
Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale - Direzione Provinciale di Varese,
entrambi non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata *ex lege* in
Milano, via Freguglia, 1;

per l'accertamento del diritto

dei ricorrenti ai benefici economici normativamente contemplati all'art. 6 *bis* D.L.
n. 387 del 1987, con il conseguente obbligo dell'Amministrazione di provvedere

N. 01102/2020 REG.RIC.

alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione citata.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Data per letta all'udienza di merito del 5 maggio 2021, celebrata nelle forme di cui all'art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito in Legge 18 dicembre 2020, n. 176, come modificato dall'art. 6 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44 ed al Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2020, la relazione del dott. Giovanni Zucchini ed udito il difensore delle parti ricorrenti intervenuto in collegamento da remoto come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Gli esponenti sono tutti ex appartenenti alla Guardia di Finanza (GdF), collocati a riposo su domanda successivamente al compimento dei 55 anni di età e con oltre 35 anni di servizio utile ai fini contributivi (cfr. sul punto il doc. 1 dei ricorrenti e del resistente).

Essi hanno pertanto percepito il trattamento di fine servizio (TFS), che reputano però non correttamente calcolato da parte dell'Amministrazione, la quale non avrebbe tenuto conto della maggiorazione derivante dai sei scatti stipendiali di cui all'art. 6-*bis* del DL n. 387/1987, come modificato dalla legge n. 232/1990.

Con il ricorso in epigrafe, affidato ad un solo ed articolato motivo, gli stessi chiedono l'accertamento del loro diritto alla rideterminazione del TFS, con conseguente condanna dell'Amministrazione al ricalcolo di quest'ultimo.

Nel presente gravame si è costituito in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), sollevando soltanto eccezioni processuali, senza però svolgere

N. 01102/2020 REG.RIC.

alcuna difesa sul merito della pretesa dei ricorrenti.

All'udienza del 5.5.2021 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.

2.1 Devono dapprima essere esaminate le eccezioni di rito sollevate dalla difesa erariale, la prima delle quali riguarda il presunto difetto di giurisdizione del giudice adito a favore della Corte dei Conti, quale giudice delle pensioni pubbliche (cfr. l'art. 103 comma 2 della Costituzione).

L'eccezione è infondata, per le ragioni che seguono.

Le controversie sull'indennità di buonuscita relativa ad un rapporto di pubblico impiego – come nel caso di specie – sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, vertendo su questioni di carattere retributivo (art. 133 comma 1 lettera "i" del c.p.a.) e non hanno invece il carattere di contenzioso sul vero e proprio rapporto di pensione, quest'ultimo attribuito al contrario alla Corte dei Conti.

Sul punto sia consentito il rinvio alla giurisprudenza citata dagli esponenti nella loro memoria del 14.4.2021 (Corte dei Conti, Sezione III, n. 46683/1981 e TAR Campania, Napoli, Sezione VII, sentenza n. 9257/2006), oltre che alla più recente sentenza del TAR Lazio, Roma, Sezione I-bis, n. 18/2016.

Del resto le sentenze dei giudici amministrativi che hanno affrontato nel merito la questione di diritto sollevata dai ricorrenti – di cui si dirà in seguito – hanno tutte implicitamente ritenuto la propria giurisdizione (l'art. 9 del c.p.a. impone infatti il rilievo d'ufficio del difetto di giurisdizione), sicché anche sotto tale profilo deve escludersi la cognizione del giudice contabile nella presente fattispecie.

2.2 Il MEF ha eccepito altresì il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda dei ricorrenti, reputando quale legittimato passivo il solo ente previdenziale, vale a dire l'INPS (sul punto la difesa erariale richiama la sentenza non definitiva del TAR Friuli Venezia Giulia n. 401/2020, che ha escluso la legittimazione del MEF ed ha disposto la prosecuzione del processo nei confronti dell'INPS, che peraltro ha anch'esso eccepito in seguito la propria carenza di legittimazione).

N. 01102/2020 REG.RIC.

Il Collegio rileva a tale proposito che l'INPS è stato ritualmente citato nel presente giudizio – anche se ha ritenuto di non costituirsi – e che l'attuale sentenza possa essere resa nei confronti di entrambe le Amministrazioni ivi evocate in causa, fermo restando che in sede di esecuzione della presente pronuncia di accertamento saranno individuati gli ambiti di spettanza delle Amministrazioni medesime nell'attività di ricalcolo del TFS.

3. Nel merito il gravame appare meritevole di accoglimento.

3.1 L'art. 6-*bis* del DL n. 387/1987, convertito con legge n. 472/1987, deve interpretarsi nel senso che nel calcolo dell'indennità di buonuscita per coloro che hanno compiuto 55 anni ed hanno 35 anni di servizio utile – come gli esponenti, la circostanza non è ivi in discussione - devono computarsi i sei scatti di cui al comma 1 del citato art. 6-*bis*.

La giurisprudenza appare ormai concorde in tale senso; si vedano sul punto Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 1231/2019 (cfr. il doc. 3 dei ricorrenti), oltre alla recente sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia n. 133/2021 (cfr. in particolare i punti 4 e seguenti della sentenza stessa), per le quali il dato testuale del comma 2 dell'art. 6-*bis* impone il riconoscimento dei citati sei scatti al personale collocato a riposo dopo i 55 anni di età e con un servizio utile di 35 anni, senza ulteriori limitazioni.

3.2 In conclusione il ricorso deve essere accolto, con accertamento del diritto dei ricorrenti a percepire i benefici economici di cui all'art. 6-*bis* del DL n. 387/1987 e con conseguente obbligo delle Amministrazioni di determinare nuovamente l'indennità di buonuscita, come sopra indicato.

4. Le spese di lite possono essere interamente compensate, viste la natura delle parti coinvolte e la complessità delle questioni, anche processuali, sollevate in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie

N. 01102/2020 REG.RIC.

nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2021 tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell'art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito in Legge 18 dicembre 2020, n. 176, come modificato dall'art. 6 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44 e del Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2020, con l'intervento dei magistrati:

Gabriele Nunziata, Presidente

Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore

Oscar Marongiu, Consigliere

L'ESTENSORE
Giovanni Zucchini

IL PRESIDENTE
Gabriele Nunziata

IL SEGRETARIO